

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 286/CGF – RIUNIONE DELL' 11 GIUGNO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALCIATORE ISLA ISLA MAURICIO ANIBAL SEGUITO GARA LAZIO/UDINESE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 290 del 17.5.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Lazio/Udinese, disputato in data 16.5.2010 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Mauricio Anibal Isla Isla la squalifica per due giornate effettive di gara, l'ammonizione e l'ammenda di € 5.000,00 per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, al 37° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro, appoggiandogli una mano sul petto.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Udinese Calcio S.p.A., la quale assume l'eccessiva entità della sanzione irrogata anche in considerazione del fatto che il calciatore in questione avrebbe immediatamente ammesso il proprio errore, porgendo le proprie scuse all'arbitro.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11.6.2010, sono presenti il Direttore Generale della società e l'Avv. Lorenzo Cappellini, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, accerta l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla società nel proprio ricorso, osservando, al contrario, il carattere del tutto irrispettoso ed aggressivo della condotta del calciatore Isla Isla nei confronti dell'arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio di Udine.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/BRESCIA DEL 15.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 292 del 18.5.2010)

Il Modena propone reclamo, impugnando la decisione del Giudice Sportivo in base alla quale è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 per aver omesso di impedire, al termine della gara Modena/Brescia del 15.5.2010, l'ingresso negli spogliatoi di persone non

autorizzate, che rivolgevano agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un assistente”.

La società, con l'odierno reclamo ha chiesto l'annullamento della sanzione ovvero la riduzione della stessa.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – che il ricorso sia infondato nel merito e pertanto debba essere respinto per i seguenti motivi in diritto.

La società imposta il proprio gravame sul fatto che uno dei due soggetti introdotti all'interno del recinto di gioco farebbe parte dell'ANPAS, associazione che presta servizio di assistenza sanitaria, declinando perciò una diretta responsabilità sulla presenza negli spogliatoi.

Tale soggetto non è di norma inserito nella lista in possesso dell'arbitro.

La società ha anche prodotto una sorta di diffida all'ANPAS, con la quale si chiede fin d'ora la rivalsa di quanto la società stessa sarà costretta a pagare a titolo di ammenda per colpa di tale Donato Marinelli, individuato quale responsabile per aver esclamato contro l'arbitro “Sei un bastardo...ho fatto l'arbitro anch'io...sei un bastardo!!”.

L'altro soggetto, non meglio identificato, avrebbe invece esclamato “Questa è una partita accomodata. Disonesti!”.

Tale secondo soggetto non si è riusciti a identificarlo.

Pur tuttavia, al di là della riconoscibilità o meno dei personaggi, a nulla valgono le giustificazioni della società, posto che su di essa grava il compito e la responsabilità di assicurarsi che soggetti non autorizzati non vi siano proprio, né sul campo, né intorno al campo, né, tanto meno, negli spogliatoi.

Lo prescrive l'art. 4 comma 3 e l'art. 14 C.G.S. ed è compito preciso delle società farlo osservare a tutti.

La sanzione applicata, oltre tutto, è leggermente superiore al minimo di quanto previsto dell'art. 14 comma 2 C.G.S. e va, pertanto, confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SPINELLI ALDO, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.;**
- **DELL'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7412/1012PF09-10/SP/BLP/MA DEL 5.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 7.6.2010)

Con reclamo ritualmente proposto il signor Aldo Spinelli, in proprio e nell'interesse dell'A.S. Livorno Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 90/CDN del 7.6.2010) con la quale, in conseguenza del deferimento 5.5.2010 del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha irrogato, per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., la sanzione disciplinare della inibizione per (1) un mese ed alla A.S. Livorno S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., l'ammenda di €10.000,00.

L'addebito disciplinare contestatogli era “per avere tentato di contattare, sulla ritenuta utenza privata, l'arbitro CAN A-B Mauro Bergonzi, nella giornata successiva alla gara Livorno/Bologna dallo stesso arbitrata, al fine di manifestargli il suo disappunto per la direzione di gara ritenuta insufficiente”.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito la carenza assoluta di motivazione e l'infondatezza dell'addebito disciplinare.

Alla seduta dell'11.6.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo per l'annullamento delle sanzioni impugnate.

Osserva preliminarmente questa C.G.F. che il reclamo, limitatamente alle eccezioni proposte, è privo di fondamento e non può essere accolto, fatta salva la rideterminazione delle sanzioni irrogate che possono essere quantificate in misura minore.

Nel caso di specie è d'uopo rilevare che la condotta antidisciplinare posta in essere dal Presidente Spinelli non può essere qualificata come tentativo che, nel caso di specie è vero che non è contemplato dall'ordinamento sportivo.

Premesso, però, che la materialità del comportamento non è contestata ed, anzi, risulta confermata sia dal Presidente Spinelli sia dalle espletate indagini, giova rilevare che, superata la fase di cogitazione e di ideazione, lo stesso comportamento si è concretizzato con la telefonata, mediante intrusione nella vita privata, all'arbitro Bergonzi per la finalità riconosciuta dallo stesso Spinelli.

Ciò costituisce, di per sé, violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. che merita di essere sanzionata come correttamente fatto dal Giudice di prime cure.

Infatti, una volta che l'evento si considera avvenuto per il solo fatto che l'agente abbia compiuto un atto tendente a quell'esito, ciò che deve essere preso in considerazione è unicamente il compimento di una azione che sia astrattamente idonea alla verifica dell'evento.

Infine, pur non avendolo richiesto il reclamante, ritiene questa C.G.F. che le sanzioni disciplinari irrogate, tenutosi conto della modalità con la quale la relativa condotta è stata realizzata, possono essere quantificate nella minor misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno riduce la sanzione inflitta al Sig. Spinelli Aldo a giorni 10 di inibizione ed a €5.000,00 l'ammenda inflitta alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOC. TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCHI ROLANDO, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, IN ORDINE ALLA GARA TORINO/BRESCIA DEL 9.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 305 del 10.6.2009)

La Corte, in via preliminare, accoglie la richiesta del Torino F.C. S.p.A. di visione in contraddittorio tra le parti del filmato della gara in questione relativo alla presunta condotta del Sig. Bianchi. Si procede, quindi, a detta visione in contraddittorio tra le parti.

La Procura Federale eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato dal Torino F.C. S.p.A., in quanto non notificato alla Società Brescia, considerata parte in causa in ragione della segnalazione da quest'ultima effettuata al Giudice Sportivo in relazione al comportamento del calciatore Bianchi.

In merito a tale eccezione, la Corte ritiene che la Società Brescia non sia legittimata a partecipare al processo e che, conseguentemente, il ricorso in questione sia perfettamente ammissibile. Ciò detto in quanto l'eccezione formulata dalla Procura Federale non tiene conto della chiara dizione dell'art. 35, comma 1.3., secondo capoverso, C.G.S., che attribuisce esclusivamente alla società e/o al suo tesserato direttamente interessato, e quindi non già alla società avversaria, la facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice Sportivo una richiesta per l'esame dei filmati di documentata provenienza.

Nel merito, esaminati gli atti, la Corte precisa che sulla base delle immagini televisive della gara in questione non è affatto possibile accertare con certezza che il Quarto Uomo, pur essendo vicino al Sig. Bianchi, abbia effettivamente visto e percepito il calciatore nell'atto di proferire la presunta frase blasfema, non riportata comunque a referto o nel rapporto di competenza.

Ne consegue l'ammissibilità, nella fattispecie, della prova televisiva sulla base della ricorrenza dei presupposti della norma citata.

Ciò detto, la Corte rileva che le immagini del filmato visionato non consentono, in presenza di varie incertezze circa il labiale, di raggiungere, con ragionevoli connotati di certezza, la prova dell'effettiva pronuncia dell'espressione blasfema addebitata al Sig. Bianchi.

Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dr Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL SIG. VINCENZO BARBA (GIÀ PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO SRL NELLE STAGIONI SPORTIVE 2008/2009 E 2009/2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E ART. 8 COMMA 2 E 4 C.G.S. (NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

6) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011;**
- **DELL'AMMENDA DI €10.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE CONDOTTE CONTESTATE AL SIG. VINCENZO BARBA GIÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 86 del 20 maggio 2010, in seguito al deferimento del Procuratore Federale in data 14 aprile 2010, veniva inflitta a Barba Vincenzo, già Presidente della società Gallipoli Calcio S.r.l. nelle Stagioni Sportive 2008/2009 e 2009/2010, l'inibizione per un anno, ed alla citata società la penalizzazione di tre punti, da scontare nella stagione 2010/2011, oltre all'ammenda di €10.000,00.

Le sanzioni venivano irrogate al “signor Vincenzo Barba, già Presidente, Amministratore unico e socio di maggioranza della Gallipoli Calcio S.r.l., nonché titolare della ditta individuale Nuova AN.PA sponsor della predetta società di calcio, per aver, nella sua duplice veste, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, per il raggiungimento della misura minima del parametro PA previsto per l'ammissione al Campionato Professionistico di competenza, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art.1, comma 1, C.G.S., e con gli obblighi di cui all'art. 8, commi 2 e 4, C.G.S.”. Alla società Gallipoli Calcio 1919 S.r.l. “per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al proprio Presidente e Amministratore unico all'epoca dei fatti”.

La vicenda trae origine da una ispezione effettuata dalla CO.VI.SO.C. nella sede del Gallipoli il 21 ottobre 2009, nel corso della quale emergeva, relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2009 ed approvato dall'Assemblea dei soci in data 12 agosto 2009, “l'anomala copertura deliberata dall'Assemblea in relazione alla residua perdita di € 280.485, mediante

ulteriori finanziamenti non meglio precisati né nell'importo né nella data entro la quale i medesimi avrebbero dovuto essere eseguiti e comunque non ancora effettuati alla data odierna".

Aggiungevano gli ispettori: " la società e' da considerarsi sciolta ex lege ai sensi dell'art. 2.484 comma 1 - n. 4) cod. civ., non avendo l'Assemblea adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 2.482 - ter cod. civ., al fine di evitare (il) relativo scioglimento".

Quanto alle cause della rilevante perdita di esercizio si rilevava come " la stessa si sia in gran parte realizzata a seguito della rideterminazione del corrispettivo previsto dal principale contratto di sponsorizzazione; più precisamente, il contratto sottoscritto in data 18 dicembre 2008 con la Nuova AN.PA. di Vincenzo Barba (ditta individuale dell'allora socio della Gallipoli Calcio S.r.l.) prevedeva per la Stagione Sportiva 2008/2009 un corrispettivo di € 1.400.000.

Successivamente, l'Assemblea dei soci del 25 giugno 2009 approvava la proposta dell'Amministratore unico (lo stesso Vincenzo Barba, socio e controparte nel contratto) di rideterminare il corrispettivo della sponsorizzazione in € 550.000 in considerazione della scarsa affluenza del pubblico registrata nella stagione appena conclusa, nonostante la vittoria del campionato". Osservavano gli ispettori che " tale motivazione appare peraltro in contraddizione con quanto affermato in data 12 agosto 2009 dallo stesso Amministratore Unico nella propria relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, nella quale si legge testualmente nel paragrafo dedicato alle presenze allo stadio che il numero di spettatori per le partite di campionato disputate è stato costante ed in linea con la stagione sportiva scorsa e possiamo ritenerci soddisfatti in considerazione dell'esiguo bacino d'utenza".

Sulla scorta di tali elementi la Procura Federale deferiva il Barba e la società Gallipoli ipotizzando la " preordinata e premeditata strumentalità del citato contratto di sponsorizzazione la cui quota di competenza, pari ad € 700.000, era stata inserita tra i ricavi del conto economico relativo alla relazione semestrale al 31 dicembre 2008 sulla quale era stato calcolato il parametro PA, utile ai fini della ammissione della società al Campionato di Serie "B" 2009/2010, parametro che sarebbe stato diverso nel caso in cui si fosse imputata nella relazione semestrale al 31 dicembre 2008 la diversa quota di competenza derivante dalla minore somma del contratto così come rideterminato dai soci del Gallipoli in data 25 giugno 2009, e che avrebbe determinato una carenza patrimoniale pari ad €53.714,00 da sanare secondo le modalità di cui al Com. Uf. n. 142/A, vale a dire con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci, o con versamenti in conto futuro aumento di capitale, o con aumento di capitale, comunque entro la data del 6 luglio 2009.

Nella sua decisione la Commissione Disciplinare osservava come la tesi difensiva, del Barba e della società, dell'aver cioè lo stesso Presidente tempestivamente provveduto a sanare la situazione mediante un versamento postergato ed infruttifero di € 54.092,00 del quale era stata prodotta in giudizio copia autenticata per atto notarile della contabile bancaria, effettuato in data 20 marzo 2009, non poteva trovare accoglimento sia sotto il profilo documentale, non essendo stata fornita prova della causale del versamento, della permanenza della somma nella disponibilità della società, della annotazione di tale versamento nelle scritture contabili, né della motivazione della mancata indicazione di tale versamento nella assemblea del 25 giugno 2009 o alla CO.VI.SO.C..

Inoltre, sul piano logico, veniva valutato " assai poco convincente sia la circostanza che tale versamento rechi una data notevolmente anteriore rispetto a quella della assemblea dei soci nel corso della quale è stato ridotto l'importo del contratto di sponsorizzazione, sia la mancata convocazione di una assemblea, nel corso della quale dare atto di tale versamento e delle finalità dello stesso".

Avverso tale decisione hanno presentato reclamo sia la società Gallipoli che il Barba, con atti diversi ma che possono essere trattati unitariamente in quanto la comune doglianza difensiva risulta essere, sostanzialmente, la confutazione della irrilevanza del versamento di €54.092,65 che sarebbe stato effettuato in data 20 marzo 2009 per sanare la situazione determinata dalla decisione, del 25 giugno successivo, di ridurre l'ammontare del citato contratto di sponsorizzazione.

All'odierna riunione la Procura Federale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Gallipoli, e per il rigetto di quello del Barba, mentre i difensori hanno insistito per l'annullamento delle sanzioni inflitte.

Gli argomenti difensivi non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

A prescindere dalla considerazione, riferibile soprattutto alla impugnazione del Gallipoli, che si tratta di ricorsi al limite della ammissibilità in quanto si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di primo grado, e nel caso della società addirittura fondati esclusivamente sulla presunta disattenzione degli ispettori della CO.VI.SO.C, essi appaiono comunque infondati nel merito.

Non possono, infatti, non condividersi le motivazioni, che si intendono qui integralmente richiamate, con le quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha dato conto della inattendibilità delle tesi difensive, sia sul piano fattuale che su quello squisitamente logico, situazione che non appare mutata in nessun modo in conseguenza dell'appello dell'ex Presidente del Gallipoli che nulla aggiunge alla pretesa di ritenere tempestivo e sufficiente sul versante finanziario il versamento di €54.092,65 effettuato il 20 marzo 2009. Come è stato già osservato, non vi è causale di detto versamento, nessuna traccia del quale risulta nelle scritture contabili della società tanto che manca ogni indicazione nella successiva assemblea del 25 giugno 2009; infine, ma non è circostanza da poco, nessuna comunicazione in proposito è stata fornita agli ispettori della CO.VI.SO.C che pure avevano rilevato una situazione tale da condurre addirittura allo scioglimento della società.

Di fronte ad una contestazione di tale portata gli amministratori, che pure avrebbero, a loro dire, a disposizione l'argomento decisivo del ripianamento già avvenuto, non osservano alcunché, salvo poi ad opinare che gli ispettori non si sarebbero accorti del versamento stesso.

Sul piano logico, poi, alla considerazione che il versamento in questione, per la verità neppure esattamente coincidente con la somma indicata in sede ispettiva, reca una data notevolmente anteriore rispetto a quella della assemblea dei soci nel corso della quale è stato ridotto l'importo del contratto di sponsorizzazione, deve aggiungersi che risulta precedente addirittura al comunicato della F.I.G.C. n. 142, relativo agli adempimenti per l'ammissione delle società neopromosse in Serie B, datato 28 maggio 2009; il che vorrebbe dire che il Gallipoli ed il suo Presidente conoscevano i requisiti necessari, sul piano finanziario, per poter partecipare al campionato successivo, prima che la stessa Federazione li adottasse.

Quanto poi all'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel sostenere che l'unico modo per rimediare alla riduzione dell'importo del contratto di sponsorizzazione sarebbe stato quello di ricapitalizzare la società, non tenendo conto della possibilità di un versamento postergato ed infruttifero, si tratta di una argomentazione meramente difensiva e priva di pregio, poiché quello che l'impugnata decisione intendeva sottolineare, e che in realtà conta, è che, nel caso di specie, non vi sia stata né ricapitalizzazione in senso stretto né versamento postergato ed infruttifero, per le ragioni di cui si è precedentemente detto, così che appare assolutamente irrilevante e fuori tema quest'ultima argomentazione difensiva.

Non vi è, quindi, spazio per una modifica della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5) e 6) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Barba Vincenzo e dal Gallipoli Calcio di Gallipoli (Lecce), li respinge.

Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete